

Comune di Schignano

(Provincia di Como)



PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

VIGENTE D.C.C. 27.05.2013 n°. 12 B.U.R.L. 23.07.14 n°. 30

1^ VARIANTE *ASSOGGETTABILITA' A V.A.S.*

RAPPORTO PRELIMINARE

CAV-3 V-A-V1

Valutazione Ambientale Strategica V.A.S.:

Dott. arch. Giuseppe Tettamanti *iscr. albo di Como n°. 165-A*

dicembre 2017

CONFERENZA DI VERIFICA	
DECRETO DI NON ASSOGGETTABILITA'	

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

INDICE

1 - INTRODUZIONE	2
1.1 - PREMessa	2
1.2 - OGGETTO E NATURA DELLA VAS	3
1.3 – QUADRO NORMATIVO SIGNIFICATIVO	5
2 – LA PRIMA VARIANTE URBANISTICA: DESCRIZIONE	14
2.1 – ATTI PRELIMINARI	14
2.2 – PREMESSE	14
2.3 – PROPOSTA PROGETTUALE	14
3 – ANALISI E VERIFICA TEMATICA DEGLI EFFETTI DELLA PROPOSTA DI VARIANTE URBANISTICA	16
3.1 – CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI	16
3.2 – RETE NATURA 2000	17
4 – CONCLUSIONI	18

1 - INTRODUZIONE

1.1 - PREMESSA

Il presente documento ha la finalità di definire la proposta di Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS relativa alla 1^ Variante del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) estesa alla componente costitutiva del Piano delle Regole - P.d.R.

La sua redazione richiede che la descrizione del processo risponda effettivamente a esigenze di chiarezza; il Rapporto Preliminare costituisce il documento principale del processo di consultazione e di partecipazione del pubblico che può concluderne la redazione prima della sua adozione e approvazione. A esso sono affidate funzioni di informazione, consultazione, partecipazione che sostanziano la legittimità del processo di valutazione; la consultazione delle autorità con competenze ambientali, promossa in merito al presente documento, ha anche lo scopo di contribuire a fornire, in particolare, osservazioni, suggerimenti e proposte di integrazione, eventuali correzioni e modifiche.

Si ricorda, che, in relazione alla edizione del P.G.T. originario, in data:

- 23.12.2009 è stata effettuata la prima conferenza di V.A.S. attinente il D.d.P.
- 27.07.2012 è stata effettuata la seconda conferenza
- 21.11.2012 è avvenuta l'adozione consiliare (D.C.C. n. 32)
- 10.04.2013 è stato emesso il provvedimento di compatibilità provinciale con il P.T.C.P. (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale)
- 27.05.2013 è avvenuta l'approvazione consiliare (D.C.C. n. 12)
- 23.07.2014 sul B.U.R.L. n. 30 è avvenuta la pubblicazione dell'avviso di approvazione che ha sancito l'efficacia con decorrenza pari data.

A far tempo dal suddetto conseguimento dell'efficacia giuridica alcuni interventi urbanistico/edilizi conformi sono stati attuati.

A oltre tre anni dalla vigenza del P.G.T., rilevata la necessità di incentivare il recupero dei nuclei di antica formazione attraverso modalità procedurali più snelle e di perfezionare l'impianto normativo anche alla luce delle innovazioni legislative nazionali (L. 98/13, L. 164/14, D.Vo 25.11.2016 n. 222, D.P.R. 13.02.2017 n. 31) e regionali (L.R. 31/2014, L.R. 38/2015, L.R. 7-14-15-16/2017) nel frattempo promulgate, la variante fissa a tal fine gli apporti tecnico-disciplinari suscettibili di adeguare il Piano delle Regole. Il tutto quale anticipazione della fase di monitoraggio delle azioni e degli interventi consentiti dal P.G.T., incombenza da esercitare in occasione della prima verifica ed aggiornamento del Documento di Piano, ai sensi delle tempistiche impresse dalla L.R. 16/17 cit. modificativa della L.R. 31/14.

La Giunta Comunale, con propri atti di indirizzo 10.11.2016 n°. 53 e 54 ha dato avvio al procedimento di formazione della presente variante unitamente alla connessa verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), provvedendo contestualmente alla individuazione delle autorità procedente e competente secondo la disciplina dettata dall'art. 4, commi 3 bis e 3 ter, L.R. 12/05 cit.

Alla scadenza del corrispondente pubblico avviso (BURL 25.01.2017 n. 4) sono pervenute istanze.

In aggiunta alle considerazioni sin qui effettuate, nell'ottica condivisa della non duplicazione procedimentale e documentale, il Rapporto Preliminare (R.P.) qui prodotto arriva direttamente a definire gli elementi aggiuntivi di valutazione, facendo proprie le analisi e le conclusioni già contenute nel Rapporto Ambientale (R.A.) presentato in occasione della 2^a conferenza V.A.S. del 27.07.2012 riguardante il Piano vigente.

In particolare vengono mantenute le strutture analitiche e valutative esplicitate nel R.A. originario, in quanto la presente variante non altera nel complesso gli obiettivi generali e specifici e le connesse azioni, lo scenario di riferimento e le alternative/scenari di sviluppo; parallelamente, rimangono confermate le risultanze degli effetti ambientali attesi ed i relativi indicatori.

Alle autorità con competenze ambientali, sono richieste, in particolare, osservazioni, suggerimenti e proposte di integrazione, eventuali correzioni e modifiche.

1.2 - OGGETTO E NATURA DELLA VAS

La valutazione strategica dei Piani o Programmi, come in questo caso riferita al processo di formazione della 3^a Variante al P.G.T. del Comune di Schignano, fa riferimento ad una specifica Direttiva Europea (2001/42/CE) e non riguarda le opere, come nella nota Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), ma appunto i Piani e Programmi, assumendo per queste caratteristiche più generali la denominazione di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).


La VAS, nata concettualmente alla fine degli anni ottanta, è un processo sistematico di valutazione delle conseguenze ambientali di proposte pianificatorie, finalizzato ad assicurare che queste vengano incluse in modo completo e considerate in modo appropriato, alla pari degli elementi economici e sociali all'interno dei modelli di "sviluppo sostenibile", a partire dalle prime fasi del processo decisionale. La VAS riguarda i processi di formazione dei piani più che i piani in senso stretto. Si tratta quindi di uno strumento di aiuto alla decisione più che un processo decisionale in se stesso.

Per definire in termini concreti la VAS occorre porre attenzione sull'aggettivo "strategico", che la differenzia in modo sostanziale dalla VIA. Si prenda un esempio concreto: una necessità del territorio di collegamento trasporti: la VIA si pone il problema di verificare e mitigare gli impatti ambientali rispetto ad una decisione già assunta, ad esempio di una strada che collega un punto A ad un punto B; la VAS interviene a monte, giudicando come quel collegamento possa essere "strategicamente" risolto.

Nelle valutazioni riguardanti la pianificazione territoriale-urbanistica spesso si assiste ad una sottolineatura delle valenze ambientali, trascurando in tutto o in parte i concetti di sviluppo sostenibile. Ma quando nella valutazione non vengono considerate anche le valenze economiche e sociali, non si dovrebbe parlare di valutazione di sostenibilità ma invece di valutazione di compatibilità ambientale. La VAS quindi è ben lungi da costituire una VIA applicata ai piani.


La VAS permea il piano e ne diventa elemento costruttivo, valutativo, gestionale e di monitoraggio. È importante sottolineare che i processi decisionali politici sono fluidi e continui: quindi la VAS deve intervenire al momento giusto del processo decisionale.

Sempre più, negli ultimi tempi, l'attenzione si è spostata dalla metodologia all'efficacia: si può semplificare il modello concettuale della formazione di un piano con e senza VAS così:



Modello concettuale di VAS

La VAS permette di giungere ad un processo in cui il piano viene sviluppato basandosi su di un più ampio set di prospettive, obiettivi e costrizioni, rispetto a quelli inizialmente identificati dal proponente. La VAS viene vista come uno strumento di supporto sia per il proponente che per il decisore: inserendo la VAS nel processo lineare “avvio-obiettivi-iter”, in effetti si giunge ad una impostazione che prevede il ricorso a feedback in corso d’opera, così da meglio calibrare l’intero processo. In effetti la VAS deve essere vista più come uno “strumento” di formulazione del piano che come un documento in senso stretto. La preparazione del report finale è forse la parte meno rilevante della VAS in quanto tale report dovrebbe essere visto non solo come esito della valutazione ma, anche e soprattutto, come una documentazione del processo utilizzato e dei contenuti che ne sono scaturiti. La VAS deve essere inserita nei punti strategici del processo decisionale, se si vuole che il processo sia efficace e deve accompagnare tutto il processo decisionale. La VAS ha tra i suoi fini principali quello di mostrare le conseguenze delle azioni previste, dando pertanto importanti informazioni ai decisori e al pubblico e rappresentando quindi un rafforzamento del processo di pianificazione partecipata.



Schematizzazione del processo lineare connesso alla VAS

Dal punto di vista operativo la VAS deve basarsi da un lato su metodologie semplici e mirate espressamente al livello strategico, dall’altro su dati organizzati, senza il cui supporto è impossibile qualsiasi valutazione.

Solitamente le metodologie di valutazione sono di due tipi:

- una valutazione nel piano, con una stretta integrazione dei temi ambientali nel processo costruttivo pianificatorio, con l’uso di indicatori ambientali e di carte d’analisi e di sintesi;

- una valutazione del piano, con una procedura di valutazione ex ante ed ex post, così da valutare le possibili trasformazioni e da monitorarle nel corso della gestione dello strumento pianificatorio.

Come ribadito dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Como, approvato con D.C.P. 02.08.06 n°. 59 (B.U.R.L. 20.09.06 n°. 38), si evidenzia che, proprio al fine di adeguarsi al panorama normativo comunitario, è prevista la procedura di valutazione ambientale strategica per Piani e Programmi (P.G.T. ad es.). A tale proposito si evidenzia che i P.T.P.R., i P.T.C.P., come pure i Documenti di Piano (e le varianti) degli stessi P.G.T., vi rientrano a tutti gli effetti.

Infatti, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, paragrafo a), della direttiva quadro 2001/42/CE, la pianificazione comunale è da ritenersi tipologia soggetta all'obbligo di VAS.

Per quanto concerne le disposizioni comunitarie di riferimento si rimanda all'apposito paragrafo.

La menzionata direttiva comunitaria è stata recepita:

- dal D.lgs 152/06 del 03.04.2006, a livello statale, modificato con successivo D.lgs 4/08 del 16.01.2008 e dal D.lgs 128/10 del 29.06.2010;
- dalla L.R. 12/05 dell'11.03.2005 della Lombardia che, all'interno dell'art. 4, ha voluto anticipare una serie di indicazioni tese a promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio assicurando, contemporaneamente, un elevato livello di protezione ambientale.

La VAS, così come emerge dall'attenta analisi di questa normativa, si pone come uno strumento che, predisposto anteriormente all'avvio della procedura legislativa di adozione dello strumento urbanistico, cresce e si sviluppa in parallelo al Piano stesso, accompagnandolo in tutto il suo iter di formazione, consultazioni incluse.

La VAS prevede un'approfondita conoscenza sia del contesto ambientale di riferimento, generalmente espressa in termini di indicatori di stato e di pressione, sia dei criteri generali e specifici di sostenibilità, consentendo di gettare le basi per condurre il confronto e quindi procedere correttamente alla valutazione ambientale stessa.

Dal suddetto quadro conoscitivo la VAS recepisce gli indirizzi e gli obiettivi di tutela e salvaguardia ambientale ed al contempo ne verifica e misura lo stato in essere e quindi, una volta effettuate nuove scelte programmatiche, ne rivaluta gli effetti diretti, secondari, cumulativi, sinergici prevedibili a breve, medio e lungo termine. In tal modo è possibile assicurare la sostenibilità ed un elevato livello di protezione ambientale in riferimento alle diverse azioni che andranno ad esprimersi sul territorio attraverso i programmi pianificatori.

Le scelte di pianificazione non sono solo da verificare e misurare, ma per ognuna di queste occorre effettuare una valutazione anche rispetto a ragionevoli e possibili alternative.

1.3 – QUADRO NORMATIVO SIGNIFICATIVO

Schema norme di riferimento generali:

- Modalità per la pianificazione comunale, Deliberazione Giunta regionale 29 dicembre 2005, n. VIII/168;
- Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni;
- Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi – Deliberazione Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351;

- Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di Piani e Programmi - VAS Deliberazione Giunta regionale 27 dicembre 2007, n. VIII/6420;
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, modificato con successivo Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;
- Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati Piani e Programmi sull’ambiente;
- Decisione 871 CE del Consiglio del 20.10.2008 - Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in Protocollo;
- Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di Piani e Programmi - VAS – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 16.01.08 n. 4, modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli. Deliberazione Giunta regionale 30 dicembre 2009, n. VIII/10971;
- Decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 ...”;
- Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di Piani e Programmi - VAS – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29.06.10 n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27.12.08 n- 8/6420 e 30.12.09 n. 8/10971. Deliberazione Giunta regionale 10 novembre 2010, n. IX/761.
- Circolare R.L. 14.12.2010 n. 13071, Allegato A, l’applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS nel contesto comunale.
- D.L. 13.5.2011 n. 70, Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia (G.U. 13 maggio 2011 n. 110), convertito in legge 12.07.2011 n. 106 (G.U. 12 luglio 2011 n. 160).
- Legge regionale 13 marzo 2012 n° 4, Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistica – edilizia.
- Deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2012 - n. 3836, Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. 12/2005; d.c.r.n. 351/2007) - Approvazione allegato 1u - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - Variante al Piano dei Servizi e Piano delle Regole.

La Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del 27 giugno, riguarda la valutazione degli effetti di determinati Piani e Programmi. La Delibera di Consiglio 13 marzo 2007 n. 351 della Regione Lombardia ne ha recepito i contenuti ed affinato la procedura.

Definizioni significative tratte dalla Direttiva:

1. Valutazione Ambientale

- l’elaborazione di un Rapporto Preliminare;
- lo svolgimento di consultazioni con il pubblico e i soggetti istituzionali;
- la valutazione del Rapporto Preliminare;
- la valutazione dei risultati delle consultazioni nell’iter decisionale;
- la messa a disposizione e la divulgazione delle informazioni sulla decisione.

2. Rapporto Preliminare - parte della documentazione del piano o del programma contenente l’individuazione, la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l’attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma. In sintesi esso deve (punti aggiornati con disposizioni dettate dal D.lgs. 152/06 e s.m.i.):

- a) illustrare i contenuti, gli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;*
- b) illustrare gli aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del piano o del programma;*
- c) evidenziare le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere*

- significativamente interessate;*
- d) *contemplare qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE (istituzione delle Zone di Protezione Speciale - ZPS) e 92/43/CEE (direttiva "Habitat": istituzione dei Siti di Importanza Comunitaria - SIC), nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;*
 - e) *mostrare gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi ed di ogni considerazione ambientale;*
 - f) *analizzare i possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori (inclusendo anche gli effetti secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti, temporanei, positivi e negativi);*
 - g) *valutare le misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;*
 - h) *prevedere una sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;*
 - i) *descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;*
 - j) *presentare la sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.*

3. Possibili effetti significativi - correlati ai seguenti elementi:

- a) *in quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;*
- b) *in quale misura il piano influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;*
- c) *la pertinenza del piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;*
- d) *problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;*
- e) *la rilevanza del piano per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque);*
- f) *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;*
- g) *carattere cumulativo degli effetti;*
- h) *natura transfrontaliera degli effetti;*
- i) *rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);*
- j) *entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);*
- k) *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite, dell'utilizzo intensivo del suolo;*
- l) *effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*

4. Integrazione ambientale del piano – ovvero il processo effettivo e continuo che si sviluppa durante tutte le quattro fasi del ciclo di vita del piano:

- 0. *Orientamento e Impostazione;*
- 1. *Elaborazione e Redazione;*
- 2. *Consultazione e Adozione/Approvazione;*
- 3. *Attuazione, Gestione e Monitoraggio.*

In riferimento al D.lgs. 152/06 e s.m.i., si statuisce nella Parte Prima all'art. 3-quater, quanto segue:

1. *Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.*
2. *Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.*
3. *Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro.*
4. *La risoluzione delle questioni che coinvolgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane.*

L'art. 4, Parte Seconda, Capo I, riporta:

3. *La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione.*
4. *In tale ambito:*
 - a) *la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.*
 - b) *la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A questo scopo, essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:*
 - 1) l'uomo, la fauna e la flora;
 - 2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;
 - 3) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
 - 4) l'interazione tra i fattori di cui sopra.

L'art. 11, Parte Seconda, Capo II, evidenzia quanto segue:

1. *La valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18:*
 - a) *lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;*
 - b) *l'elaborazione del Rapporto Preliminare;*
 - c) *lo svolgimento di consultazioni;*
 - d) *la valutazione del Rapporto Preliminare e gli esiti delle consultazioni;*
 - e) *la decisione;*
 - f) *l'informazione sulla decisione;*
 - g) *il monitoraggio.*

2. L'autorità competente, al fine di promuovere l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi ambientali, nazionali ed europei:

a) esprime il proprio parere sull'assoggettabilità delle proposte di piano o di programma alla valutazione ambientale strategica nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 6;

b) collabora con l'autorità proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del Rapporto Preliminare e le modalità di monitoraggio di cui all'articolo 18;

c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul Rapporto Preliminare nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie.

3. La fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione o all'avvio della relativa procedura legislativa. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.

4. La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.

5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

L'art. 12, Parte Seconda, Capo II, prosegue:

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto¹.

2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.

3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.

4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico².

6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati³.

La Delibera di Giunta 27 dicembre 2007 n. 6420 della Regione Lombardia (Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di Piani e Programmi – VAS) e s.m.i., unitamente alla Deliberazione di Giunta regionale 10 novembre 2010, n. IX/761, ha approvato in via principale dei modelli metodologici, procedurali e organizzativi, in riferimento alla valutazione ambientale di

¹ Comma così modificato dalla lettera a) del comma 10 dell'art. 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

² Articolo così sostituito dall'art. 1 comma 3, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

³ Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 10 dell'art. 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

Piani e Programmi (VAS).

Cronologicamente l'ultima innovazione è stata introdotta dalla Deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2012 - n. 3836, che ha approvato l'allegato 1u - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - Variante al Piano dei Servizi e Piano delle Regole.

Questi modelli, e la relativa modulistica di stampo procedurale, sono stati organizzati e personalizzati in riferimento alla tipologia di P/P da sottoporre ad assoggettabilità o VAS.

Pertanto in particolare per il caso in esame risulta applicabile il **modello 1u** (Varianti al Piano dei Servizi ed al Piano delle Regole); l'estratto pertinente al caso può essere il seguente sotto riportato (paragrafi 2 e 5):

2. *AMBITO DI APPLICAZIONE*

2.1 Valutazione ambientale - VAS

Il Piano di Governo del Territorio (PGT), ai sensi dell'articolo 7 della l.r.12/2005, definisce l'assetto dell'intero territorio comunale ed è articolato in tre atti: il documento di piano, il piano dei servizi e il piano delle regole.

Le varianti al piano dei servizi e al piano delle regole, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 bis della l.r.12/2005, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l'applicazione della VAS di cui all'articolo 6, commi 2 e 6, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale), tranne quelle per le quali sussiste la contemporanea presenza dei requisiti seguenti:

- a) non costituiscono quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/ CEE e successive modifiche
- b) non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE
- c) determinano l'uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori.

Per queste varianti minori si procede a verifica di assoggettabilità alla VAS.

2.2 Verifica di assoggettabilità alla VAS

Le varianti al piano dei servizi, di cui all'articolo 9, e al piano delle regole, di cui all'articolo 10, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS come previsto dall'articolo 12 del D.lgs, fatte salve le fattispecie previste per l'applicazione della VAS di cui all'articolo 6, commi 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (comma 2 bis, articolo 13 della Lr 13 marzo 2012, n.4)

Ad esse si applicano le disposizioni contenute nel presente modello al punto 3, 4 e 5

2.3 Esclusione dalla Valutazione ambientale - VAS e dalla verifica di assoggettabilità

Sono escluse dalla valutazione ambientale e dalla verifica di assoggettabilità le seguenti varianti al piano dei servizi e al piano delle regole:

- a) per le modifiche degli elaborati di piano finalizzate:
 - alla correzione di errori materiali e rettifiche;
 - all'adeguamento e aggiornamento cartografico, alle effettiva situazione fisica e morfologica dei luoghi, ivi inclusi gli effettivi perimetri dei boschi, o per rettifica dei perimetri di ambiti o piani attuativi derivanti dalle effettive risultanze catastali e delle confinanze;
 - al perfezionamento dell'originaria previsione localizzativa di aree per servizi e attrezzature pubbliche di interesse pubblico o generale, anche a seguito delle risultanze catastali e delle confinanze;
 - ad interpretazioni autentiche di disposizioni normative tra loro contrastanti o comunque che necessitano di chiarimento da parte del Consiglio Comunale;
 - specificare la normativa di piano, nonché a renderla congruente con disposizioni normative sopravvenute, eccettuati espressamente i casi in cui ne derivi una rideterminazione *ex novo* della disciplina delle aree;

- ad individuare ambiti territoriali in attuazione di disposizioni di legge statale e regionale.
- b) modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, già oggetto di valutazione ambientale;
- c) per le variazioni allo strumento urbanistico comunale finalizzate:
 - all'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso;
 - a garantire la cessione o retrocessione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, qualificate come improprie o inserite nei piani di alienazione o valorizzazione immobiliare delle amministrazioni comunali;
- d) per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere;
- e) per le variazioni dirette all'individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'art.27 della legge 5 agosto 1978 n.457 o dirette a modificare le modalità di intervento delle suddette zone, nel caso in cui non concretino ristrutturazione urbanistica, incremento di peso insediativo e riduzione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale;
- f) per varianti che prevedono, esclusivamente, la riduzione degli indici urbanistici e delle volumetrie.

5. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS

5.1 Le fasi del procedimento

La verifica di assoggettabilità alla VAS è effettuata secondo le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.lgs, e quindi mediante:

1. avviso di avvio del procedimento e individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
2. elaborazione di un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma;
3. messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica;
4. decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS e informazione circa la decisione.

5.2 Avviso di avvio del procedimento e individuazione dei soggetti interessati

La verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale VAS è avviata mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento di variante al piano dei servizi e al piano delle regole.

Tale avviso è reso pubblico ad opera dell'autorità procedente mediante pubblicazione sul sito web sivas e secondo le modalità previste dalla normativa specifica del piano dei servizi e del piano delle regole.

L'Autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale individua e definisce i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati.

5.3 Elaborazione del rapporto preliminare

L'autorità procedente predisporre un rapporto preliminare contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva:

Il rapporto preliminare è predisposto con il contenuto di cui all'allegato II della direttiva e secondo lo schema da approvarsi con Decreto dirigenziale.

Per la redazione del rapporto preliminare il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di applicazione della VAS è il Sistema Informativo Territoriale integrato previsto dall'art.3 della Legge di Governo del Territorio. Possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite.

Inoltre nel rapporto preliminare è necessario dare conto della verifica delle eventuali interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

5.4 Messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica

L'autorità procedente mette a disposizione, per trenta giorni, presso i propri uffici e pubblica sul sito web sivas il rapporto preliminare della proposta di P/P e determinazione dei possibili effetti significativi. Dà notizia dell'avvenuta messa a disposizione e pubblicazione su web.

L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, comunica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 3.4, la messa a disposizione e pubblicazione su web del rapporto preliminare al fine dell'espressione del parere, che deve essere inviato, entro trenta giorni dalla messa a disposizione, all'autorità competente per la VAS ed all'autorità procedente.

5.5 Decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS e Informazione circa la decisione

L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, esaminato il rapporto preliminare, valutate le eventuali osservazioni pervenute e i pareri espressi, sulla base degli elementi di verifica di cui all'allegato II della Direttiva si pronuncia, entro quarantacinque giorni dalla messa a disposizione, sulla necessità di sottoporre la variante al procedimento di VAS.

La pronuncia è effettuata con atto formale reso pubblico.

In caso di non assoggettabilità alla VAS, l'autorità procedente, nella fase di elaborazione della variante tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di verifica.

L'adozione e/o approvazione della variante dà atto del provvedimento di verifica nonché del recepimento delle eventuali condizioni in esso contenute.

Il provvedimento di verifica viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato sul sito web sivas.

L'autorità procedente ne dà notizia secondo le modalità adottate al precedente punto 5.2.

Il provvedimento di verifica diventa parte integrante della variante adottata e/o approvata.

Fase del P/P	Processo P/P	Verifica di assoggettabilità alla VAS
Fase 1 Orientamento	P1.1 Orientamenti iniziali della variante al PdS e al PdR	A1.1 Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 – Valutazione di incidenza (zps / sic)
	P1.2 Definizione schema operativo della variante	A1.2 Definizione schema operativo per la Verifica e mappatura del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti
		A1.3 Rapporto preliminare della proposta di variante e determinazione degli effetti significativi – allegato II, Direttiva 2001/42/CE
	<p>messa a disposizione e pubblicazione su web (trenta giorni) del rapporto preliminare avviso dell’avenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web comunicazione della messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati</p>	
Decisione	<p>L’autorità competente per la VAS, d’intesa con l’autorità procedente, assume la decisione di assoggettare o meno la variante alla valutazione ambientale (entro 45 giorni dalla messa a disposizione) e informazione circa la decisione assunta</p>	

Schema verifica di assoggettabilità a VAS – Varianti al PdR e al PdS

2 – LA PRIMA VARIANTE URBANISTICA: DESCRIZIONE

2.1 – ATTI PRELIMINARI

ATTI PRELIMINARI

Il Comune di Schignano, come anticipato, è dotato di P.G.T. approvato con D.C.C. 27.05.2013 n. 12 (BURL 23.07.2014 n. 30).

La Giunta Comunale, con propri atti di indirizzo 10.11.2016 n°. 53 e 54 ha dato avvio al procedimento di formazione della presente variante unitamente alla connessa verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), provvedendo contestualmente alla individuazione delle autorità procedente e competente secondo la disciplina dettata dall'art. 4, commi 3 bis e 3 ter, L.R. 12/05 cit.

Alla scadenza del corrispondente pubblico avviso (BURL 25.01.2017 n. 4) sono pervenute istanze.

Rispetto agli adempimenti stabiliti dall'art. 13, comma 2, pari Legge, è stato conferito l'incarico esterno per le incombenze professionali finalizzate alla redazione della variante stessa.

2.2 – PREMESSE

A oltre tre anni dalla vigenza del P.G.T., rilevata la necessità di incentivare il recupero dei nuclei di antica formazione attraverso modalità procedurali più snelle e di perfezionare l'impianto normativo anche alla luce delle innovazioni legislative nazionali (L. 98/13, L. 164/14, D.Vo 25.11.2016 n. 222, D.P.R. 13.02.2017 n. 31) e regionali (L.R. 31/2014, L.R. 38/2015, L.R. 7-14-15-16/2017) nel frattempo promulgate, la variante fissa a tal fine gli apporti tecnico-disciplinari suscettibili di adeguare il Piano delle Regole. Il tutto quale anticipazione della fase di monitoraggio delle azioni e degli interventi consentiti dal P.G.T., incombenza da esercitare in occasione della prima verifica ed aggiornamento del Documento di Piano, ai sensi delle tempistiche impresse dalla L.R. 16/17 cit. modificativa della L.R. 31/14.

2.3 – PROPOSTA PROGETTUALE

Le modifiche normative si identificano sostanzialmente con l'adeguamento derivante dal nuovo scenario dottrinale nascente dalle richiamate disposizioni legislative.

Esse inoltre riguardano:

- a) Art. 3 Componenti scomputabili dal calcolo volumetrico.
- b) Art. 5 Distanze.
- c) Art. 14 Attuazione degli interventi. Titolo abilitativo convenzionato.
- d) Art. 14bis Sistema distributivo commerciale.
- e) Art. 16.1 NAF. Nuclei di Antica Formazione.
- f) Art. 17.2 TUV. Tessuto Urbano ad alta incidenza di Verde.
- g) Art. 17.3 TTR. Tessuto Turistico-Ricettivo.
- h) Art. 18.1 ATR. Convenzione.
- i) Art. 18.2 RFR. Convenzione.

- j) Art. 19.1 PAU. Protezione Ambientale Urbana.
- k) Art. 19.2 RNP. Riqualificazione Naturale e Paesistica.

Per la puntuale descrizione del novellato (articoli, paragrafi, commi ecc.) si rimanda all'elaborato R3-V1.

Nessuna delle variazioni apportate risulta essere quantomeno significativo ai fini di un eventuale approfondimento valutativo finalizzato alla decisione di rendere assoggettabile o meno il complesso delle modifiche introdotte.

In conclusione occorre inoltre sottolineare che la variante, come sopra acclarato, non ha coinvolto direttamente o indirettamente il Documento di Piano.

3 – ANALISI E VERIFICA TEMATICA DEGLI EFFETTI DELLA PROPOSTA DI VARIANTE URBANISTICA

3.1 – CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI

Schema di confronto da riferire ai criteri previsti dall'Allegato II della Direttiva 2001/42/CE ai fini della verifica dell'assoggettabilità/non assoggettabilità, in funzione dei possibili fattori di pressione significativi associabili alle tematiche trattate.

FATTORI DI PRESSIONE SIGNIFICATIVI POTENZIALMENTE INDIVIDUABILI (PRIMARI E DERIVATI):

- alterazione degli effetti sull'ambiente generati dalle modifiche normative introdotte

	1	2	3	4	5	6			7
						6.1	6.2	6.3	
ACCADIMENTO SIGNIFICATIVO									
ACCADIMENTO POCO SIGNIFICATIVO									
ACCADIMENTO NON SIGNIFICATIVO									

Matrice sintetica del valore significativo in funzione delle caratteristiche degli effetti

Legenda:

Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
- carattere cumulativo degli effetti;
- natura transfrontaliera degli effetti;
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;
 - dell'utilizzo intensivo del suolo;
- effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

CONCLUSIONI VERIFICHE TEMATICHE

Per quanto già definito, si può concludere che non risultano significativi gli accadimenti considerati legati ai fattori di pressione potenziali individuati.

3.2 – RETE NATURA 2000

Non risultano nel caso di Schignano siti SIC (Siti di Importanza Comunitaria⁴) (o pSIC), e ZPS (Zone di Protezione Speciale⁵).

Il SIC più prossimo sotto il profilo geografico è relativo all'ambito "Spina Verde"; per la posizione e per le scelte programmatiche proposte non si ritiene attivabile la procedura parallela tra VAS e Valutazione di Incidenza.

⁴Siti di Importanza Comunitaria (SIC) istituiti ai sensi della Direttiva Habitat al fine di contribuire in modo significativo a mantenere o a ripristinare un habitat naturale (allegato 1 della direttiva 92/43/CEE) o una specie (allegato 2 della direttiva 92/43/CEE) in uno stato di conservazione soddisfacente. Gli stati membri definiscono la propria lista di Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC) sulla base dei criteri individuati nell'articolo III della Direttiva 92/43/CEE. Per l'approvazione dei pSIC la lista viene trasmessa formalmente alla Commissione Europea, Direzione Generale (DG) Ambiente, unitamente, per ogni sito individuato, ad una scheda standard informativa completa di cartografia. Spetta poi successivamente al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, designare, con decreto adottato d'intesa con ciascuna regione interessata, i SIC elencati nella lista ufficiale come "Zone Speciali di Conservazione" (ZSC).

Sostanzialmente la logica della Direttiva indica una preservazione della biodiversità attuata attraverso un sistema integrato d'aree protette, buffer zone e sistemi di connessione, così da ridurre e/o evitare l'isolamento delle aree e le conseguenti problematiche sugli habitat e le popolazioni biologiche.

⁵Le ZPS, insieme ai SIC, costituiscono la Rete Natura 2000 concepita ai fini della tutela della biodiversità europea attraverso la conservazione degli habitat naturali e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario. Le ZPS, non sono aree protette nel senso tradizionale e non rientrano nella legge quadro sulle aree protette n. 394/91; sono previste e regolamentate dalla direttiva comunitaria 79/409 "Uccelli", recepita dall'Italia dalla legge sulla caccia n. 157/92. Obiettivo della direttiva è la "conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico", che viene raggiunta non soltanto attraverso la tutela delle popolazioni ma anche proteggendo i loro habitat naturali.

4 – CONCLUSIONI

Come enunciato, *il provvedimento di verifica deve evidenziare le motivazioni dell'assoggettabilità/non assoggettabilità a VAS della 1^ Variante al P.G.T. richiamando i criteri previsti dall'Allegato II della Direttiva, ovvero:*

Caratteristiche della Variante, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

- A. in quale misura stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;*
- B. in quale misura influenza altri P/P, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;*
- C. la pertinenza per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;*
- D. problemi ambientali;*
- E. la rilevanza per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. P/P connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).*

Pertanto si può definire che:

- A. La Variante non stabilisce significativamente un quadro di riferimento in quanto obiettivamente limitato quantitativamente rispetto a possibili condizionamenti sull'utilizzo di risorse.
- B. L'influenza della Variante su altri P/P può essere schematicamente individuata con la verifica della analisi di coerenza esterna.

L'analisi di coerenza esterna assume un rilievo decisivo nella verifica che le prerogative fondanti della Variante siano coerenti con quelli del quadro programmatico nel quale si inserisce.

ANALISI DI COERENZA ESTERNA VERTICALE

L'analisi della coerenza esterna verticale è finalizzata a verificare l'esistenza di relazioni di coerenza tra obiettivi e strategie generali della Variante e obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale, territoriale ed economica desunti da documenti programmatici di livello diverso da quello del P/P (*Piano/Programma*) considerato, nonché da norme e direttive di carattere internazionale, comunitario, nazionale regionale e locale. Tale analisi deve verificare numerosi riferimenti:

1. la coerenza dello scenario di riferimento elaborato per la Variante con gli scenari previsti dagli altri livelli di pianificazione sovraordinati facendo riferimento alle modalità di recepimento e di eventuale adeguamento alla realtà locale, all'integrazione con gli obiettivi specifici di livello locale;
2. la coerenza delle informazioni utilizzate per la definizione della base di dati con quelle utilizzate in altri livelli di pianificazione/programmazione.

I riferimenti di cui al punto 1. Possono essere

- a. Livello COMUNITARIO (Consiglio Europeo di Barcellona 2002, Direttive 92/43/CE e 79/409/CEE)*
- b. Livello NAZIONALE (Del. CIPE 02.08.2002)*
- c. P.T.R.*
- d. P.T.C.P.*

e. P.G.T. Comune di Schignano vigente

La coerenza risulta soddisfatta, in quanto ogni singolo livello programmatico è stato recepito/verificato, e considerando che a livello provinciale il PTCP condensa sul proprio territorio i riferimenti gerarchicamente superiori (comunitario, nazionale e regionale).

Per i riferimenti di cui al punto 2. si ritiene inutile approfondire il legame di coerenza esterna per questa condizione, in quanto le informazioni reperite sono, per quanto confrontabili, le medesime utilizzate per i P/P sovraordinati.

ANALISI DI COERENZA ESTERNA ORIZZONTALE

L'analisi di coerenza esterna di tipo orizzontale deve invece verificare la compatibilità tra gli obiettivi generali della Variante e gli obiettivi generali desunti dai piani e programmi di settore; debbono essere presi in considerazione i P/P dello stesso ambito territoriale di riferimento.

Si tratta cioè di verificare se strategie diverse possono coesistere sullo stesso territorio e di identificare eventuali sinergie positive o negative da valorizzare o da eliminare.

Nel nostro caso specifico vengono presi in considerazione i seguenti P/P significativi del livello territoriale locale:

a. Studio geologico e analisi della componente

b. Reticolo idrico minore

Risulta implicita in questo caso, laddove significativa, la coerenza orizzontale con studio geologico e reticolo idrico minore, in quanto assunti quale parte integrante della proposta Variante.

- C. La coerenza con gli aspetti progettuali – ambientali risulta automaticamente verificata considerando le impostazioni della Variante.
- D. I problemi ambientali attinenti la Variante sono stati commentati al capitolo 3, ove considerando che **le risultanze non risultano in nessuno caso significative in funzione dei fattori di pressione individuati.**
- E. Il tema della rilevanza per l'attuazione delle normative ambientali comunitarie è verificato, considerando che risulta verificato anche in funzione dei sistemi della “programmazione di settore sovracomunale” e della “programmazione di settore comunale”.

Pertanto, sinteticamente:

	A	B	C	D	E
SIGNIFICATIVO					
POCO SIGNIFICATIVO					
NON SIGNIFICATIVO					

Legenda:

Caratteristiche della Variante, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

- A. in quale misura la Variante stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- B. in quale misura la Variante influenza altri P/P, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- C. la pertinenza della Variante per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- D. problemi ambientali relativi alla Variante;
- E. la rilevanza della Variante per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. P/P connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

In conclusione per le considerazioni effettuate (principalmente considerando che trattasi di variante a P.G.T. già approvato e vigente connotata da ininfluenti variazioni normative in principal modo), non si reputano significativi gli effetti ambientali, sociali ed economici conseguenti alle previsioni della Variante così come configurata ed esaminata.

Non sussistono, in ultima analisi, le condizioni per l'applicazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica.